



Disciplinare per la cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione (art. 2490 c.c.)

Sottotitolo (font Calibri 12)

Approvato con Determinazione del Conservatore n. 20 del 17/3/2023

Sommario

Art.1 – Definizioni.....	1
Art.2 – Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione	2
Art.3 - Comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento.....	2
Art. 4 - Fasi del procedimento.....	2
Art. 5 - Controlli d'ufficio.....	3
Art.6 - Conclusione del procedimento e termini	4
Art.7- Diffusione della notizia di avvio del procedimento massivo di cancellazione di società ai sensi dell'art. 2490	4
Art.8- Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo	4
Art. 8 - Tutela della riservatezza "Privacy"	4
Art. 10 - Entrata in vigore.....	4

Art.1 – Definizioni

Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:

- “Albo camerale online” – l’Albo di cui all’art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009;
- “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” – la società di informatica del sistema camerale (Infocamere s.c.r.l.);
- “Cancellazione d’ufficio” – la cancellazione dal registro delle imprese delle società ai sensi dell’art. 2490, ult. comma, con gli effetti previsti dall’art. 2495, disposta con determinazione del conservatore del registro delle imprese;
- “Cancellazione massiva d’ufficio” – la cancellazione di cui alla lettera c) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di società.
- “Procedimento d’ufficio” – il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del registro delle imprese al fine di cancellare le società di cui alla lettera c);



- f) "Procedimento massivo" – il procedimento d'ufficio di cui alla lettera e) avviato contemporaneamente per più società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- g) "Registro delle imprese" – il registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- h) "Sito istituzionale" – il sito web ufficiale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest di cui all'URL www.tno.camcom.it;
- i) "Ufficio del registro delle imprese" – l'ufficio istituito presso la camera di commercio dall'art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art.2 – Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione

- 1. Ai sensi dell'art. 2490 cc, qualora la liquidazione si protragga oltre l'anno, i liquidatori devono redigere il bilancio di esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea alle scadenze previste nello statuto per l'ordinario bilancio di esercizio. L'ultimo comma dello stesso articolo dispone che, nel caso in cui per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d'esercizio in fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti estintivi previsti dall'articolo 2495 cc.
- 2. Considerato quanto richiamato al punto 1, l'Ufficio registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione delle società di capitali in liquidazione, escluse le cooperative e le società soggette a procedure ai sensi del Codice della crisi di impresa o della Legge fallimentare, che risultano aver omesso il deposito del bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi.
- 3. La procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 cc può essere avviata solo per le società che si trovano nella fase di liquidazione e non può essere domandata dal liquidatore, che rimane, invece, il soggetto obbligato a terminare le operazioni di liquidazione.

Art.3 - Comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento

- 1. Le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento di cancellazione massiva sono effettuate ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Commercio della Toscana Nord-Ovest nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese.
- 2. Le comunicazioni sono cumulative, consentono la consultazione dell'elenco delle società interessate, con indicazione del termine assegnato per eventuali richieste di interruzione del procedimento o per l'eventuale ricorso avverso il provvedimento di cancellazione.
- 3. L'Ufficio effettua le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento anche ai liquidatori, presso il domicilio digitale della società, purché ancora valido e attivo.

Art. 4 - Fasi del procedimento

- 1. La cancellazione massiva avviene mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:
 - a. estrazione di elenchi di società di capitali in liquidazione, escluse le cooperative e le società soggette a procedure concorsuali, con omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi;
 - b. adozione di determinazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle società, pubblicata nell'Albo camerale online e sul sito istituzionale, con assegnazione di un termine di 45 per consentire alle società di chiedere l'interruzione del procedimento;



- c. il termine di 45 giorni decorre dalla data di pubblicazione nell'Albo camerale online, riportata anche sul sito istituzionale;
- d. comunicazione dell'avvio del procedimento alle società e ai liquidatori anche presso il domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese, purché ancora valido e attivo;
- e. diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo anche mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati;
- f. apertura di un protocollo d'ufficio su ogni singola posizione per la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione, avvalendosi delle procedure massive adottate dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, con indicazione della causale del procedimento avviato;
- g. archiviazione automatica del procedimento avviato nel caso in cui l'Ufficio riceva dall'impresa una motivata richiesta di interruzione del procedimento d'ufficio nelle more del suo svolgimento;
- h. archiviazione del procedimento d'ufficio anche nel caso in cui dall'attività istruttoria emergano elementi che impediscono la cancellazione della società;
- i. decorso il termine di cui alla lett.b), adozione di determinazione del conservatore con cui è disposta la cancellazione d'ufficio delle società per le quali non risulti pervenuta alcuna richiesta di interruzione del procedimento o non siano comunque emersi dall'istruttoria elementi che ne impediscono la cancellazione; pubblicazione della determinazione di cancellazione nell'Albo camerale online e sul sito istituzionale, con avviso che contro il provvedimento di cancellazione può essere presentato ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Lucca entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione nell' Albo camerale online;
- j. comunicazione alle società e ai liquidatori della determinazione di cancellazione, nonché del termine per eventuale ricorso, anche presso il domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese, purché ancora valido e attivo;
- k. iscrizione informatica della cancellazione, compiuta con modalità automatizzate dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione sull'Albo online e verificata d'ufficio l'assenza di ricorsi;
- l. le determinazioni del conservatore, sia di avvio che di conclusione del procedimento, contengono in allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'elenco delle società interessate dal procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490; esse sono pubblicate all'Albo camerale online e sul sito istituzionale della Camera di Commercio;
- m. successivamente all'iscrizione informatica della cancellazione delle società, l'Ufficio registro delle imprese comunica gli elenchi delle imprese cancellate agli Enti destinatari della comunicazione unica e all'Ufficio Diritto annuale.

Art. 5 - Controlli d'ufficio

1. Per ciascuna società inclusa nel provvedimento di avvio del procedimento l'Ufficio, decorso il termine di 45 giorni per consentire alle società di chiedere l'interruzione del procedimento, effettua i seguenti controlli:
 - stato "in liquidazione" della società e assenza di liquidazione giudiziale, fallimento e, in genere, di procedure concorsuali in essere ai sensi della C.C.I.A.A. o della L.F.;
 - omesso deposito dei bilanci di esercizio per oltre tre anni consecutivi;
 - omesso deposito del bilancio finale di liquidazione e dell'istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese;



- omesso deposito di motivata richiesta di interruzione del procedimento d'ufficio di cancellazione (ad es. perché vi sono ancora attività/passività da liquidare; perché la società, pur inattiva, è tuttora titolare di quote di partecipazioni in società o di immobili; perché la società è coinvolta in un giudizio pendente ecc.).
- 2. L'Ufficio, in aggiunta ai controlli strettamente riconducibili alla diretta applicazione dell'art. 2490 cc., elencati al precedente punto 1, effettua altresì i seguenti, ulteriori, controlli:
 - assenza di immobili iscritti nei pubblici registri tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle
 - entrate, Ufficio del territorio competente;
 - assenza di quote di partecipazioni in altre società tramite consultazione della banca dati del
 - registro delle imprese;
 - assenza di iscrizioni sulla posizione di sequestri o pignoramenti di quote/azienda.
- 3. Sono conservati agli atti dell'Ufficio i report sulle attività istruttorie espletate e relativi esiti.

Art.6 - Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di cancellazione d'ufficio si conclude (alternativamente):
 - a. con la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese;
 - b. con l'archiviazione, nei casi previsti ai sensi del punto 4, lett. g) e h).
2. Il procedimento si conclude entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di avvio dello stesso.

Art.7- Diffusione della notizia di avvio del procedimento massivo di cancellazione di società ai sensi dell'art. 2490

1. La notizia dell'avvio del procedimento massivo di cancellazione massiva di società ai sensi dell'art. 2490 è diffusa mediante il sito istituzionale, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle società.

Art.8- Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Responsabile del procedimento di cancellazione massiva delle società di capitali ai sensi dell'art 2490 C.C. è il responsabile dell'ufficio registro delle imprese presso le sedi di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione informatica del provvedimento di cancellazione, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento.
2. La cancellazione massiva nel registro delle imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del conservatore del registro delle imprese.
3. Il conservatore del registro delle imprese è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi

Art. 8 - Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto delle presenti Linee guida avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Entrata in vigore



1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento dirigenziale che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente. È altresì pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente (Atti generali) della Camera di Commercio.